



## Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri  
A tutti i Responsabili di struttura

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei conti

Oggetto: Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 e Regolamento (UE) 2016/679.

Il Regolamento europeo n. 2016/679 (RGPD) - Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - è entrato in vigore, con piena efficacia, il 25 maggio 2018. Il RGPD, essendo un regolamento e non una direttiva, è automaticamente esecutivo in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, senza necessità di recepimento da parte delle legislazioni nazionali, fatta eccezione per alcuni ambiti, per i quali la disciplina normativa deve essere integrata dai singoli Stati Membri.

Con il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, pubblicato nella G.U. del 4 Settembre 2018 ed in vigore dal mese di Settembre 2019, che reca modifiche al decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il legislatore italiano ha inteso adeguare e armonizzare le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali con quelle introdotte dal Regolamento Europeo.

Pertanto, per la corretta interpretazione e applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali in Italia, occorre integrare le disposizioni del RGPD con quelle del Codice, tenendo conto altresì delle indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Anche il nostro Ateneo è tenuto ad attuare un processo di adeguamento e di mantenimento della conformità al nuovo Regolamento Europeo che coinvolge tutti gli attori che trattano dati personali.

Nel RGPD si enuncia il principio che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale della persona che va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità; in tal senso, una corretta chiave interpretativa del nuovo contesto normativo, implica di configurare la protezione dei dati personali nell'ottica della tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

Si richiamano le principali disposizioni in materia di protezione dei dati personali, disposte sia dal RGPD che dal decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.

**Ambito di applicazione.** È importante ricordare che la protezione dei dati personali si applica alle persone fisiche e non disciplina il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, con riferimento al nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto. L'art. 2 RGPD specifica, inoltre, che il regolamento non si applica ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. Inoltre, l'art. 3 del RGPD stabilisce l'applicazione del regolamento anche ai Titolari non stabiliti nell'Unione che offrono servizi e prodotti all'interno del mercato europeo (ad esempio: Google Inc., Facebook Inc., Dropbox Inc.; Twitter Inc.).

**Definizione di dati.** Art. 4 RGPD. I dati personali sono informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni di vario tipo. Sono dati personali i dati anagrafici, le immagini, i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa).

Alcuni dati rientrano in particolari categorie:

- i dati c.d. "*sensibili*", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute, alla vita o all'orientamento sessuale. Il Regolamento 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione di "categorie particolari di dati" anche i dati genetici e i dati biometrici;
- i dati c.d. "*giudiziari*", relativi a condanne penali e reati (articolo 10).

Art. 2-sexies dlgs 196/2003. Il decreto specifica che i trattamenti dei dati particolari sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. La norma elenca i casi in cui si considera rilevante l'interesse pubblico, tra i quali si evidenziano:

- l'accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- l'istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- l'instaurazione e gestione di rapporti di lavoro.

Art. 2-octies dlgs 196/2003. Il decreto specifica che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. La norma, inoltre, prevede l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia ed elenca le ipotesi che possono giustificare il trattamento, tra le quali:

- l'aggiornamento di obblighi e l'esercizio di diritti nell'ambito di rapporti di lavoro;
- l'esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nei limiti di legge;
- l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti.

Art. 52 dlgs 196/2003. La norma prevede che l'interessato possa chiedere che vengano omesse le proprie generalità in caso di riproduzione delle sentenze o di altri provvedimenti. In ogni caso le generalità e i dati identificativi vanno omessi se riguardano minori, rapporti di famiglia e di stato delle persone, persone offese da atti di violenza sessuale.

Art. 61 del dlgs. 196/2003. I dati personali, riguardanti l'iscrizione ad un albo professionale e i relativi provvedimenti, possono essere diffusi, se non rientrano nelle categorie di dati particolari.

**Definizione di trattamento.** Art. 4 RGPD. Il trattamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2-ter dlgs 196/2003. Il decreto specifica che per “comunicazione” si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato o da altri soggetti autorizzati, diversi dal Titolare e coinvolti nelle operazioni di trattamento, e per “diffusione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

**Interessato, Titolare, Responsabile e “Soggetto incaricato”.** Art. 4 RGPD. Interessato è la persona fisica al quale si riferiscono i dati personali. Titolare è la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione che determina mezzi e finalità di trattamento e adotta le conseguenti decisioni. Il RGPD all'art. 26 prevede la contitolarità del trattamento.

Responsabile è la persona fisica o giuridica al quale il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti volti ad effettuare per proprio conto il trattamento dei dati.

Art. 29 RGPD. La norma prevede la figura del soggetto che, sotto l'autorità del responsabile del trattamento o del titolare del trattamento, ha accesso a dati personali e li tratta sulla base di apposite istruzioni del titolare del trattamento.

Art. 2-quaterdecies dlgs 196/2003. Parimenti a quanto previsto nell'art. 29 RGPD, il decreto dispone che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

**Principi del trattamento.** L'art. 5 RGPD afferma che ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il titolare, è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare il rispetto di tali principi.

**Liceità del trattamento.** Art. 6 RGPD. Ogni trattamento deve trovare fondamento in un'ideale base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono: il consenso, l'adempimento di obblighi contrattuali, gli interessi vitali della persona interessata o di terzi, gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare, l'interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l'interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Per l'Ateneo la base giuridica più frequente (ma non l'unica) che giustifica il trattamento è lo svolgimento di attività per interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri. Le attività di interesse pubblico o di esercizio di pubblici poteri che giustificano i trattamenti e ne definiscono i limiti e le modalità devono essere previste in norme giuridiche europee o italiane.

Art. 2-ter dlgs 196/2003. Il decreto specifica che la base giuridica, nell'ordinamento italiano, per le attività di interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri, deve essere esclusivamente una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Art. 2-quinquiesdecies dlgs 196/2003. La norma prevede che il Garante può prescrivere misure a garanzia dell'interessato per i trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati.

**Consenso.** Art. 7 RGPD. Quando il trattamento si fonda sul consenso dell'interessato, il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso, che è valido se all'interessato è stata resa l'informazione sul trattamento dei dati personali e se è stato espresso liberamente, in modo inequivocabile, specificamente con riguardo a ciascuna finalità. Diversamente dalla disciplina previgente, il consenso non può essere tacito e implicito, ma inequivocabile e legato ad un'azione attiva e concludente. Il consenso è revocabile e deve essere chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato.

**Informativa all'interessato.** Articoli 13-14 RGPD. Quando si effettua un trattamento di dati personali il Titolare deve fornire all'interessato alcune informazioni anche per metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti. I contenuti dell'informativa, da fornire prima di effettuare il trattamento, sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del Regolamento. In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato (articolo 14 del Regolamento), l'informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento.

In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità, e quali sono i destinatari dei dati.

Il Regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente": in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.

In base al Regolamento, si deve porre particolare attenzione alla formulazione dell'informativa, che deve essere soprattutto comprensibile e trasparente per l'interessato, attraverso l'uso di un linguaggio chiaro e semplice.

**Diritti dell'interessato.** Articoli da 15 a 20.

- Il diritto di accesso, che prevede il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l'indicazione del periodo di conservazione previsto e delle garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.
- Il diritto alla cancellazione, cosiddetto "all'oblio", che comporta l'obbligo per i titolari, se hanno reso pubblici i dati personali dell'interessato pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione".
- Il diritto di rettifica di dati personali inesatti o incompleti;
- Il diritto alla limitazione del trattamento, che è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, quale alternativa alla cancellazione dei

dati stessi, bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati, in attesa di tale rettifica da parte del titolare o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del regolamento, in attesa della valutazione da parte del titolare. La limitazione comporta la sola conservazione del dato.

- Il diritto alla portabilità dei dati, che è uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento. Sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato. Non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare.
- Diritto di opposizione. Art. 21. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni idonea misura tecnica e organizzativa e il termine per la risposta all'interessato è un mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

Art. 2-undicies del dlgs 196/2003. Il decreto prevede che i diritti dell'interessato possono essere ritardati, limitati o esclusi con comunicazione motivata se dal loro esercizio deriva un pregiudizio concreto agli interessi tutelati in materia di riciclaggio, di sostegno alle vittime di richieste estorsive, di attività delle commissioni parlamentari di inchiesta, di politica monetaria, di investigazioni difensive, di tutela del dipendente che segnala illeciti.

Art. 2-duodecies dlgs 196/2003. Il decreto specifica che i diritti relativi al trattamento di dati personali per ragioni di giustizia possono essere ritardati, limitati o esclusi per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

### **Il principio di Responsabilizzazione (c.d. *accountability*)**

Il RGPD evidenzia il principio della "responsabilizzazione" (c.d. *accountability*) di titolari e responsabili del trattamento, consistente nell'assumere comportamenti proattivi tali da dimostrare la concreta adozione di adeguate misure di carattere preventivo finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento e la tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati e delle persone.

Ciò implica (tra l'altro) che l'intervento del Garante sarà principalmente "ex post", collocandosi successivamente alle determinazioni che il titolare assume con autonomia, pur in conformità e in coerenza ad alcuni criteri previsti dal RGPD e di seguito indicati. Questo scenario motiva l'abolizione di alcuni istituti previsti dalla direttiva e dal Codice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il cosiddetto *prior checking*, che vengono sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare e del responsabile e, quindi, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia, con eventuale successiva consultazione del Garante, fatte salve alcune specifiche situazioni di trattamento.

**Protezione per impostazione predefinita** (*privacy by design* e *privacy by default*). Art. 25 RGPD. Il Regolamento prevede che il titolare del trattamento metta in atto le misure preventive adeguate, prevedendo "a monte" - quindi sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso - le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, devono garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

**Registro delle attività di trattamento.** Art. 30 RGPD. Tutti i titolari e i responsabili di trattamento devono tenere un registro delle operazioni di trattamento, i cui contenuti sono indicati all'articolo 30. Si tratta di uno strumento fondamentale allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'ente. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

**Sicurezza del trattamento.** Articoli 32 e 33 RGPD. Il titolare del trattamento, come pure il responsabile del trattamento, sono obbligati ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, con l'obiettivo di evitare distruzioni accidentali o illecite, perdite, modifiche, rivelazioni, accessi non autorizzati. Fra tali misure, il Regolamento menziona, in particolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati; misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; misure atte a garantire il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati; procedure per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate. E' prevista la notifica al Garante della protezione dei dati personali delle violazioni di dati personali (c.d. *data breach*) di cui il titolare viene a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", se ritiene probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Pertanto, la notifica all'Autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta al titolare. Quando la violazione dei dati personali comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, eventualmente anche prima della relativa notifica al Garante.

In ogni caso, il titolare deve documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati.

**Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.** Art. 35 RGPD. Il titolare del trattamento deve effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, quando un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

All'esito di questa valutazione di impatto, il titolare potrà decidere se iniziare il trattamento, avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio, ovvero, se il rischio risulta elevato, consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio.

**Responsabile della protezione dei dati** (RPD o Data Protection Officer – DPO). Articoli 37, 38 e 39 RGPD. Quando il trattamento è effettuato da un ente pubblico, il titolare deve designare un Responsabile della protezione dati (RPD) per facilitare l'attuazione della normativa. Il RPD può essere un dipendente del titolare e deve avere conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. Il RPD svolge vari compiti, tra i quali: il supporto informativo, la consulenza al titolare e ai soggetti designati che eseguono il trattamento; la sorveglianza sull'osservanza del trattamento e delle politiche definite dal titolare sulla protezione dei dati personali; la sensibilizzazione e la formazione del personale; fornire, se richiesto, la formulazione di pareri sulla valutazione di impatto. Inoltre ha la funzione di punto di contatto per gli interessati e per il Garante rispetto a ogni questione attinente l'applicazione del Regolamento.

**Sanzioni.** Articoli 83 e 84 RGPD. Il RGPD prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie, fino a euro 10.000,00 o al 2 % del fatturato per alcune tipologie di violazioni e fino a euro 20.000,00 o al 4 % del fatturato per altre tipologie di violazioni. L'art. 166 del dlgs 196/2003 elenca le violazioni soggette alla prima tipologia di sanzioni e quelle soggette alla seconda tipologia e indica, quale organo competente ad irrogare le sanzioni, il Garante della protezione dei dati personali. Il Garante definirà con un proprio regolamento le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni.

**Accesso a documenti amministrativi e accesso civico.** Articoli 59 e 60 del dlgs. 196/2003. Con riferimento ai rapporti tra protezione dei dati personali e accesso la norma rinvia alla disciplina prevista dalla legge n. 241/1990 specificando che per i dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

**Trattamento di dati relativi a studenti.** Art. 96 del dlgs 196/2003. Le istituzioni che operano nel sistema dell'istruzione, comprese le Università, possono, su richiesta degli interessati, comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali pertinenti, con esclusione dei dati particolari e giudiziari come definiti agli articoli 9 e 10 del RGPD.

La norma ribadisce che i dati possono essere trattati solo per le finalità indicate nelle informazioni rese agli interessati.

**Trattamento di dati a fini di ricerca.** Articoli da 100 a 110-bis del dlgs 196/2003. La norma prevede che le università possano diffondere dati per attività di studio e di ricerca, con esclusione dei dati particolari e giudiziari. In ogni caso rimangono fermi i diritti dell'interessato e i dati non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato o per trattamenti di altra natura. I fini di ricerca devono essere resi noti all'interessato, anche con idonee forme di pubblicità.

In quest'ambito il Garante promuove l'adozione di apposite regole deontologiche.

**Curriculum.** Art. 111-bis del dlgs 196/2003. La norma prevede che il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto se gli stessi vengono spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro. Il titolare può fornire le informative al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.

**Divieto di indagini sui lavoratori.** Art. 113 del dlgs 196/2003. La norma richiama l'art. 8 della legge n. 300/1970 e l'art. 10 del dlgs n. 276/2003, che specificano il divieto del datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche dei lavoratori e su altri elementi che non siano attinenti alle attitudini professionali e all'inserimento lavorativo. L'art. 114 richiama le disposizioni della legge n. 300/1970 sul controllo a distanza del lavoratore.

**Tutela dell'interessato.** Articoli da 140-bis a 152 del dlgs 196/2003. L'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria per la presunta violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati personali. Le due tipologie di ricorso sono alternative; pertanto, la proposizione di una rende improponibile l'altra.

Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, e può adottare i provvedimenti e le sanzioni previsti nel RGPD.

I ricorsi giurisdizionali, invece, sono attribuiti all'autorità giudiziaria ordinaria.

**Illeciti penali.** Articoli da 167 a 172 del dlgs 196/2003. Le norme prevedono diverse tipologie di reati, che conseguono ad ipotesi di trattamenti di dati effettuati in violazione delle disposizioni di legge e in presenza dell'intenzione di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato. Le ipotesi di reato riguardano, tra l'altro, il traffico telefonico, le comunicazioni indesiderate, la diffusione o l'acquisizione illegittima di un archivio, l'inosservanza dei provvedimenti adottati dal Garante e comportano pene di reclusione fino a sei anni.

**Disposizioni transitorie.** L'art. 20 del dlgs 101/2018 fa salvi i codici deontologici allegati al codice in materia di protezione dei dati personali, in attesa che gli stessi vengano revisionati per adeguarli al RGPD.

Il comma 6 dell'art. 22 del dlgs 101/2018 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i rinvii alle disposizioni abrogate del dlgs n. 196/2003, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del RGPD e a quelle introdotte o modificate dal dlgs 101/2018, in quanto compatibili.

Il comma 13 dell'art. 22 del dlgs 101/2018. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del RGPD, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Per un maggiore approfondimento si segnala il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) e si allega il testo del RGPD n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof.ssa Daniela Rupo